

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3713/90 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990

relativo alle modalità esecutive delle decisioni sulla concessione del contributo del FEAOG, Sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca disciplinati dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, Sezione orientamento⁽²⁾, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio⁽³⁾, tranne gli articoli 6—15 e 17—23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 ha stabilito all'articolo 21 le disposizioni di transizione per i pagamenti relativi ai progetti del regolamento (CEE) n. 355/77; che l'applicazione di detto articolo implica un intervento maggiore da parte dello Stato membro interessato;

considerando che occorre pertanto definire i dati che devono figurare nelle domande di pagamento trasmesse alla Commissione dall'autorità designata dallo Stato membro, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che, al fine di uniformare le domande di pagamento, è opportuno mettere a disposizione delle autorità designate un sistema informatizzato;

considerando che la Commissione deve essere tenuta informata sulla realizzazione dei progetti, per accertare che essa si svolga conformemente alle condizioni e alle scadenze fissate dalle decisioni relative al contributo;

considerando che, ai fini di un controllo efficace delle domande di pagamento, gli Stati membri devono provve-

dere a che tutti i documenti giustificativi in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti vengano tenuti a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dopo il versamento del saldo di un contributo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'autorità designata deve presentare alla Commissione le domande di pagamento di anticipi ed i rendiconti trimestrali relativi ai progetti per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, conformemente agli allegati da II a IV del presente regolamento.

2. A partire dal terzo trimestre 1995, la Commissione non verserà più alcun anticipo.

3. L'autorità designata comunica alla Commissione, al più tardi alla data di invio del primo computo trimestrale, i formulari mediante i quali i beneficiari sono invitati a presentare le loro domande di pagamento. Questi formulari devono contenere almeno una descrizione delle modalità di finanziamento del progetto, una ricapitolazione delle spese effettuate nonché una tabella comparativa — basata su indicatori quantitativi e materiali — degli investimenti previsti e di quelli realizzati, secondo quanto richiesto dall'allegato I al punto 3. L'autorità designata comunica, entro lo stesso termine, i metodi di controllo applicati e il testo delle disposizioni nazionali di attuazione, a qualsiasi altro documento relativo all'esecuzione amministrativa dell'azione. Essa comunica altresì gli aggiornamenti della documentazione menzionata nel presente paragrafo.

Articolo 2

Può essere dato seguito a una domanda di anticipo per un determinato trimestre soltanto dopo che sia stato presentato il rendiconto trimestrale relativo al penultimo trimestre.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.